

## I PRODOTTI IN COMMERCIO MA FUORI PRODUZIONE O NON PIÙ IMPORTATI: DOCUMENTAZIONE E ATTESTAZIONI DA TENERE A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ

**Nel presente articolo risponderemo alla seguente domanda: quale documentazione deve tenere a disposizione ed esibire alle autorità di sorveglianza il Produttore o l'Importatore, ai fini della normativa CE, nel caso di apparecchi non più prodotti o importati ma ancora in commercio? In altri termini, la documentazione da produrre deve essere aggiornata al momento in cui il prodotto viene posto in vendita all'acquirente finale o a qualche altro momento anteriore?**



**MAURIZIO IORIO**

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

### IL CASO CONCRETO

Un operatore italiano TIZIO acquista in Cina ed importa in Italia piccoli elettrodomestici, commercializzandoli esclusivamente col proprio marchio. L'ultimo (o l'unico) lotto di produzione del modello ABC123 importato e commercializzato da TIZIO risale al dicembre 2015, ma tale prodotto è tuttora in commercio presso alcuni rivenditori. TIZIO riceve nel dicembre 2017 la seguente richiesta di una Camera di Commercio a seguito del prelievo di un campione del modello ABC123 presso il rivenditore CAIO: "Con la presente si informa che, ai sensi dell' art. 7 e segg. della Legge 241/90 e s.m., in data 15.11.2017 è stato avviato il procedimento amministrativo per l'accertamento dei requisiti di sicurezza dei prodotti posti in commercio, di seguito indicati e disciplinati dalle seguenti Direttive: 1) 2006/95/CE (Direttiva bassa tensione) per prodotti immessi sul mercato fino al 19/04/2016 ovvero Direttiva 2014/35/UE per prodotti immessi sul mercato a partire dal 20/04/2016; 2) 2004/108/CE (Direttiva compatibilità elettromagnetica) per prodotti immessi sul mercato fino al 19/04/2016 ovvero Direttiva 2014/30/UE per prodotti immessi sul mercato a partire dal 20/04/2016. La scrivente Camera di Commercio di ..... ha realizzato una campagna di ispezioni volte ad accertare per diverse tipologie di prodotti la conformità ai requisiti di sicurezza prescritti dalle suindicate Direttive Europee. In particolare, nell'ambito del sopralluogo condotto in data ..... presso il punto vendita ....., sito in ....., è stato prelevato n° 1 prodotto di Vostro marchio mod. ABC123. Al fine di disporre di elementi oggettivi che attestino il suddetto prodotto la conformità ai requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa vigente, si chiede che per il medesimo venga fornita la prescritta Documentazione tecnica contenente: la Dichiarazione di conformità; la documentazione attestante la conformità alle norme armonizzate applicate in tutto

o in parte; qualora il fabbricante non abbia applicato le norme armonizzate o le abbia applicate solo in parte, una documentazione che contenga la descrizione dettagliata delle misure adottate per soddisfare i requisiti essenziali delle Direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE (ovvero 2014/35/UE e 2014/30/UE), comprensiva dei risultati dei calcoli progettuali effettuati, gli esami effettuati, i rapporti di prova la dichiarazione resa dall'Organismo Notificato in merito alle procedure seguite per la verifica della conformità....".

### IL PROBLEMA

Va anzitutto ricordato che TIZIO, avendo importato e commercializzato il prodotto esclusivamente col proprio marchio, si qualifica come produttore e ne porta pertanto ogni responsabilità amministrativa, civile e penale per il difetto di conformità e l'eventuale pericolosità del prodotto. TIZIO, tuttavia, non importa più il prodotto da due anni e dispone della documentazione richiesta aggiornata al mese dell'ultima importazione, ossia al dicembre 2015; la Camera di Commercio, interpellata, richiede che la documentazione sia aggiornata alla data di acquisto del prodotto da parte del rivenditore CAIO, ossia al giugno 2017. In particolare, la Camera di commercio

### SCHEMA 1

	Valutazione	Attestazione	Attestazione	Istr.ni/ Precauz.ni	Vigilanza	Corretta conservazione
<b>Produttore</b>	si	si	si	si	si	No
<b>Importatore</b>	No ma verifica	No ma verifica	Si No serial no.	Si Garantisce	Si	Si
<b>Distributore</b>	Si accerta	Si accerta	Si accerta	Si accerta	Si	Si
<b>R.Aut.to</b>	No	No	Collabora	No	Collabora	No

**TAVOLA 1**  
Oneri dei Produttori e degli altri soggetti della filiera ai fini della normativa CE.

giustifica tale domanda sulla base di quanto stabilito dalla normativa UE ed italiana, ai sensi della quale i produttori "...tengono debitamente conto delle modifiche delle norme armonizzate... delle norme internazionali o nazionali.. o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità del materiale elettrico". TIZIO non è pertanto in grado di fornire la dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico aggiornati alla data richiesta.

### VALUTAZIONE ED ATTESTAZIONE CE DELLA CONFORMITÀ

Prima di esaminare la legittimità della richiesta della Camera di Commercio, è opportuno ricordare che la normativa UE in materia di conformità dei prodotti e di marcatura CE, ed in particolare quella di cui alle direttive LVD- EMC menzionate, stabilisce una distribuzione di oneri tra il Produttore, l'Importatore, Distributore-Rivenditore e Rappresentante del produttore nella UE (se sussiste), che si riportano in modo comparato nello schema n. 1

Nel nostro caso, sta al "Produttore" TIZIO valutare in via esclusiva la conformità del prodotto prima di metterlo in commercio; al Produttore, sta altresì di attestare la conformità del prodotto: egli deve infatti predisporre, prima dell'immissione sul mercato di ogni prodotto: (a) la Documentazione tecnica (diagrammi, schemi elettrici, report tecnici ecc) e mantenerla disponibile per almeno 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto; (b) la Dichiarazione UE di

conformità (DoC) secondo i moduli indicati e descritti in allegato alle normative dianzi citate; (c) la marcatura CE, che deve essere apposta su ogni prodotto.

Quanto agli altri soggetti della filiera che rilevano:

- **L'Importatore** deve accertarsi che: il Produttore abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità; la correlativa documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità siano state redatte dal Produttore e siano disponibili; la marcatura CE sia stata regolarmente apposta;
- **Il Distributore/Rivenditore** deve astenersi dal mettere a disposizione sul mercato prodotti di cui abbia ra-

gione di ritenere difetti la conformità ai requisiti essenziali stabiliti da ogni direttiva applicabile, informando le autorità.

### IL MOMENTO IN RELAZIONE AL QUALE VA PRODOTTA ED AGGIORNATA LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITÀ

La normativa di riferimento stabilisce che "All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del materiale elettrico, i fabbricanti garantiscono che sono stati progettati e fabbricati conformemente agli obiettivi di sicurezza...". Come si è detto, la DoC ed la documentazione tecnica vanno nel tempo verificate e

1 - Dlgs 86/2016 art. 3 n. 4, in attuazione della D. 2014/35/UE Art. 6 n. 4 - LVD; nello stesso senso, seppure con testo diverso, Dlgs 194/2007 art. 7 bis n. 3, in attuazione della D. 2014/30/UE, art. 7.4 / - EMC.

2 - Dlgs 86/2016 art. 3 n. 1, in attuazione della D. 2014/35/UE Art. 6 n. 1 - LVD; nello stesso senso, seppure con testo diverso, Dlgs 194/2007 art. 7 bis n. 1, in attuazione della D. 2014/30/UE, art. 7.1 / - EMC.

### SCHEMA 2



## SCHEMA3



3 - Dlgs 86/2016 art. 3 n. 4, in attuazione della D. 2014/35/UE Art. 6 n. 4 - LVD; nello stesso senso, seppure con testo diverso, Dlgs 194/2007 art. 7.bis n. 4, in attuazione della D. 2014/30/UE, art. 7.4 / - EMC.

4 - Guida Blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti ed. 2016, paragrafo 2.5. pagina 21

5 - Guida Blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti ed. 2016, paragrafo 2.5. pagine 21/22.

6 - Vedasi ad esempio la Guida Blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti ed. 2016, paragrafo 2.4. pagina 20: "Prima di raggiungere l'utilizzatore finale nell'UE, i prodotti provenienti da Paesi extra-UE sono presentati in dogana nell'ambito della procedura di immissione in libera pratica. Scopo dell'immissione in libera pratica è l'espletamento di tutte le formalità di importazione in modo che i prodotti possano essere messi a disposizione sul mercato dell'UE come qualsiasi prodotto fabbricato nell'UE. Di conseguenza, quando si presentano prodotti in dogana nell'ambito della procedura di immissione in libera pratica si può di norma ritenere che tali merci siano immesse sul mercato dell'UE e queste dovranno quindi essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile".

aggiornate "....**affinché la produzione di serie continui a essere conforme...**" alle specifiche normative applicate<sup>3</sup>. Le stesse devono essere conservate per 10 anni dalla data in cui l'apparecchio è immesso nel mercato.

Deriva pertanto da tali disposizioni che: (1) Dichiarazione di Conformità e documentazione tecnica devono riferirsi al momento "dell'immissione sul mercato o della messa in servizio" del singolo prodotto (non del modello di prodotto), e che (2) se la produzione in serie (o l'importazione del prodotto a marchio esclusivo dell'importatore) cessa, **da tale momento viene meno l'obbligo di verificare aggiornare la conformità alle ultime norme armonizzate e/o specifiche tecniche entrate in vigore dopo l'immissione nel mercato di ogni singolo prodotto**, essendo cessata la necessità di assicurare la conformità della successiva produzione in serie/importazione.

### **IL MOMENTO DELL' "IMMISSIONE NEL MERCATO" UE DI UN PRODOTTO**

A questo punto si tratta di determinare quando e come esattamente si verifichi l'immissione nel mercato dell'Unione Europea di ogni prodotto. Infatti, possiamo trascurare nel nostro caso l'ac-

cadimento della "messa in servizio", che coincide "...con il primo utilizzo di un prodotto all'interno dell'Unione da parte dell'utilizzatore finale per i fini cui esso è destinato"<sup>4</sup>, posto che quest'ultima è "...limitata ai prodotti: - che non sono stati immessi sul mercato prima della loro messa in servizio o che possono essere utilizzati solo dopo l'assemblaggio, l'installazione o altro tipo di manipolazione; o - la cui conformità può essere influenzata dalle condizioni di distribuzione (ad esempio deposito o trasporto)"<sup>5</sup>.

Orbene, **quando un prodotto proviene da un Paese extra UE**, secondo l'interpretazione costante della Commissione Europea<sup>6</sup>, l'immissione si ha al momento in cui il prodotto stesso è sdoganato nella UE, ossia immesso in libera pratica, purché tale momento coincida:

(a) con il trasferimento fisico nel magazzino dell' importatore/distributore e/o  
(b) con il trasferimento di proprietà possesso o detenzione a pagamento o gratuitamente, al soggetto di cui sopra o all'utilizzatore finale;

(c) purché beninteso si tratti di prodotto finito, ossia pronto alla consegna. Il tutto come da schema n.2.

Quando un prodotto è fabbricato nella

UE, l'immissione si ha **al momento in cui il produttore cede il medesimo, inteso come prodotto finito (tramite un trasferimento a titolo oneroso o gratuito, fisico e/o di proprietà, possesso o detenzione)**, al primo intermediario commerciale (sia esso un soggetto controllato o meno dal produttore) oppure all'utilizzatore finale. Il tutto come da schema n.3.

### **CONCLUSIONI**

In conclusione, a parere dello scrivente, nel caso di specie TIZIO dovrà produrre la Dichiarazione di Conformità e la documentazione tecnica aggiornate alle norme armonizzate alle altre norme internazionali o nazionali e/o alle altre specifiche tecniche applicabili al momento dello sdoganamento dell'unico lotto di produzione importato nell'Unione Europea (o, nel caso di importazione di più lotti di produzione, all'ultimo lotto di produzione importato e sdoganato), producendo a tal fine, oltre alla DoC ed alla suddetta documentazione tecnica, copia dei seguenti documenti: 1. ordine di acquisto del modello di prodotto di cui al lotto di produzione di cui trattasi; 2. correlativa bolletta protocollata dalla dogana; 3. correlativa fattura commerciale d'acquisto, protocollata dalla dogana.